



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-76

L'anno 2021 il giorno 20 del mese di Maggio il sottoscritto Valcalda Roberto in qualita' di dirigente di Direzione Infrastrutture E Difesa Del Suolo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA, FINANZIATO CON FONDI F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 dell'incarico professionale per l'assistenza archeologica relativo ai lavori integrativi di "Completamento dell'adeguamento idraulico del Rio Pozzio Serillo in corrispondenza del tratto sottopassante la Via San Quirico – Salita Superiore Budulli" (C.U.P. B38H17000160001 – C.I.G. ZDD31AD761 - MOGE 20040).

Adottata il 20/05/2021
Esecutiva dal 26/05/2021

20/05/2021

VALCALDA ROBERTO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-76

OGGETTO PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA, FINANZIATO CON FONDI F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 dell'incarico professionale per l'assistenza archeologica relativo ai lavori integrativi di "Completamento dell'adeguamento idraulico del Rio Pozzio Serillo in corrispondenza del tratto sottopassante la Via San Quirico – Salita Superiore Budulli" (C.U.P. B38H17000160001 – C.I.G. ZDD31AD761 - MOGE 20040).

IL DIRETTORE

Premesso che:

- il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;
- la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 definisce le aree tematiche e le relative dotazioni finanziarie in base alle quali devono articolarsi i Patti per lo sviluppo, nonché le regole di funzionamento del FSC;
- con Deliberazione n. 67 del 7 aprile 2017 la Giunta Comunale ha preso atto della stipula, in data 26 novembre 2016, del "Patto per la Città di Genova - Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Genova", sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco della Città di Genova;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con Deliberazione n. 178 del 25 giugno 2019 la Giunta Comunale ha preso atto della stipula, in data 08 aprile 2019, dell'atto modificativo del "Patto per la Città di Genova" sottoscritto dal Ministro per il Sud e dal Sindaco di Genova;
- il suddetto Patto, sulla base dell'articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 è da intendersi come accordo tra Amministrazione Centrale e Città attraverso cui le Parti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione degli obiettivi d'interesse comune o funzionalmente collegati;
- la Delibera CIPE n. 56 del 1° dicembre 2016 assegna le risorse del FSC per la realizzazione di ciascun Patto e, nello specifico, per la realizzazione del Patto per la Città Metropolitana di Genova viene assegnata una dotazione finanziaria di euro 110.000.000;
- per la gestione dei finanziamenti, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 20 aprile 2017 è stato approvato il Protocollo operativo siglato in data 31 marzo 2017 tra il Comune di Genova e la Città Metropolitana per la realizzazione del Patto, che attribuisce al Comune di Genova risorse pari a euro 69.000.000;
- con delibera CIPE n. 26/2018 sono stati prorogati il termine di assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti dal 31 Dicembre 2019 al 31 Dicembre 2021 ed il termine finanziario dal 31 Dicembre 2023 al 31 Dicembre 2025;
- con Deliberazione n. 247 del 10 novembre 2020 la Giunta Comunale ha deliberato di proporre, al Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la riprogrammazione di fondi residuali destinati a favore di nuovi interventi da realizzarsi nell'ambito dell'intervento Waterfront di Levante, con conseguente sottoscrizione dell'atto modificativo del "Patto per la Città di Genova" in data 24/03/2021 dal Sindaco di Genova e in data 02/04/2021 dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale.

Premesso altresì che:

- con Determina Dirigenziale n.2019-183.1.0.-7 del 15/05/2019, esecutiva il 20/06/2019, modificata con Determina Dirigenziale n.2019-183.1.0.-25 del 11/09/2019, esecutiva il 11/09/2019, sono stati approvati il progetto esecutivo e le modalità di gara, con il corrispondente quadro economico;
- con Determina Dirigenziale n. 2019-183.1.0-36 del 04/11/2019, esecutiva dal 11/11/2019, è stata affidata al RTI Geotecnologie S.R.L. (Mandataria) e E.S.O. Strade S.R.L. l'esecuzione dei lavori di completamento in oggetto, a seguito di una offerta economica avente un ribasso del 29,478%;

Preso atto che:

- con Relazione del Direttore dei Lavori NP1475 del 13/08/2020, si porta alle evidenze la corretta realizzazione delle opere di completamento previste nei termini contrattuali ma, altresì, si constata

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

la convenienza idraulica nel migliorare l'intersezione tra la Roggia dei Mulini, roggia in cui sfocia il Rio Pozzio Serillo, e il corpo idrico ricettore ossia il Torrente Polcevera, subito a monte del ponte viario denominato Ponte Barbieri, sospendendo i lavori in vista dell'iter progettuale e autorizzativo necessario al completamento dei nuovi lavori evidenziati;

Considerato che:

- con nota Prot. n. PG361466 del 24/10/2017, la Soprintendenza Archeologia e Belle Arti della Città Metropolitana di Genova esprimeva parere favorevole alle lavorazioni da eseguirsi oggetto dell'appalto principale, con la prescrizione di "assistenza archeologica in corrispondenza del tratto di innesto della nuova canalizzazione ed analisi storico-topografico e strutturale particolareggiata della Roggia dei Mulini", sottolineando che "quest'ultima indagine è da considerarsi propedeutica a qualsiasi opera idraulica in progetto che interessi la zona di S. Quirico e le condotte storiche della Roggia";
- con DD n. 2020-183.1.0-27 esecutiva il 24/05/2020 si affidava quindi l'incarico professionale per l'Assistenza Archeologica agli scavi alla Cooperativa Archeologia, con sede legale in via Luigi La Vista, 5 – Firenze (codice beneficiario 37510), p.iva 03185890484, a seguito di gara esperita su portale MePA e ulteriore ribasso per parimerito, per un ribasso complessivo del 40.63%;
- le lavorazioni integrative interesseranno un'area non compresa nel progetto iniziale e andranno ad interferire con nuove parti della Roggia dei Mulini esistente al di sotto della via San Quirico, rendendo così necessario interfacciarsi nuovamente con la Soprintendenza;
- alla luce della necessità di completare la progettazione e l'esecuzione dei lavori come da intese, con nota prot. n.PG347343 del 16/11/2020, il RUP ha trasmesso alla Soprintendenza copia degli elaborati progettuali;
- con nota prot. n. PG63392 del 18/02/2021 la Soprintendenza ha espresso parere favorevole ai lavori integrativi, con alcune prescrizioni, tra le quali quelle già espresse nella nota sopra richiamata, ovvero l'assistenza archeologica ai lavori di cui in oggetto;

Rilevato che:

- con nota avente prot. n. NP989 del 11/05/2021 è stata attestata la carenza nell'organico di personale idoneo a ricoprire l'incarico oggetto del presente affidamento;
- la Società, interpellata dalla scrivente Direzione, ha trasmesso apposito preventivo, per l'incarico professionale per l'assistenza archeologica ai lavori integrativi di cui in oggetto, per un corrispettivo di euro 2.247,00 al netto del ribasso proposto nella precedente offerta, oltre IVA al 22% per un importo complessivo di euro 2.741,34 (duemilasettecentoquarantuno/34 euro), come risulta dalla nota del 07/05/2021, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'art. 1, comma 450, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), modificato dall'art. 502 della legge n.208/2015, 28.12.2015, n. 208 (Finanziaria 2016) che ammetteva l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000 euro;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Visto l'art. 1, comma 130 della legge di bilancio 2019 (l. n. 145/2018) che innalza la "soglia di esenzione" già introdotta nel 2016 dall'obbligo di ricorrere al MEPA per somme il cui importo – Iva esclusa – non superino i 5.000,00 euro;

Ritenuto opportuno, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti, affidare alla Società cooperativa "Cooperativa Archeologia" (Codice Beneficiario 37510) l'incarico professionale per l'assistenza archeologica ai lavori integrativi di "Completamento dell'adeguamento idraulico del Rio Pozzio Serillo in corrispondenza del tratto sottopassante la Via San Quirico - Salita Superiore Budulli";

Riscontrato che la spesa del suddetto incarico, ammontante a complessivi € 2.741,34 (comprensivo di I.V.A.) è ritenuta congrua e accettabile e può trovare copertura finanziaria al capitolo 75754 cdc 2223.8.05 "Idrogeologico – manutenzione straordinaria", - IMPE 2021/5643), crono 2019/504;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Visto l'art. 108 c. 3 del D. Lgs. 50/2008;

Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse nelle premesse e ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, l'affidamento alla "Cooperativa Archeologia" con sede a Firenze, P.Iva 03185890484, Codice Beneficiario 37510, dell'incarico professionale per l'assistenza archeologica ai lavori integrativi di "Completamento dell'adeguamento idraulico del Rio Pozzio Serillo in corrispondenza del tratto sottopassante la Via San Quirico - Salita Superiore Budulli", a fronte di un corrispettivo di euro 2.247,00 al netto del ribasso proposto nella precedente offerta, oltre IVA al 22% per un importo totale complessivo di euro 2.741,34 (duemilasettecentoquarantuno/34 euro);
2. di dare atto pertanto che la spesa complessiva per le prestazioni professionali di cui al precedente punto, ammontante ad euro 2.741,34 (incluso I.V.A. al 22%), può ritenersi congrua;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

3. di approvare lo schema di contratto, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di mandare a prelevare la somma complessiva pari a Euro 2.741,34 al Capitolo 75754 C.d.C. 2223.8.05. "Idrogeologico . Manutenzione Straordinaria" - Crono 2019/504 - P.d.C. 2.2.1.9.10 - del Bilancio 2021, riducendo di pari importo l'impegno 2021/5643 ed emettendo un nuovo IMPE 2021/8479;
5. che la somma sopraindicata è finanziata con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2021;
6. di autorizzare la Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo alla diretta liquidazione delle competenze spettanti agli affidatari sulla base delle parcelle emesse, mediante atto di liquidazione digitale e secondo le modalità e le scadenze contemplate nel sopra citato schema di contratto;
7. di dare atto che il presente incarico non rientra tra quelli disciplinati dal regolamento per il conferimento di incarichi, approvato con deliberazione G.C. n. 250/2007 e successiva deliberazione G.C. n. 162/2008, in quanto affidato ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
8. di provvedere a cura di questa Direzione, agli adempimenti relativi alla stipula del contratto di cui al precedente punto 1), demandando al competente Ufficio dell'Area Tecnica per la registrazione degli atti stessi;
9. di provvedere a cura della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo, ai sensi dell'art.29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 alla pubblicazione del presente provvedimento, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti" nell'ambito della suddetta procedura di gara;
10. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;
11. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Dott. Arch. Roberto Valcalda

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-76

AD OGGETTO

PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA, FINANZIATO CON FONDI F.S.C.

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 dell'incarico professionale per l'assistenza archeologica relativo ai lavori integrativi di "Completamento dell'adeguamento idraulico del Rio Pozzio Serillo in corrispondenza del tratto sottopassante la Via San Quirico – Salita Superiore Budulli" (C.U.P. B38H17000160001 – C.I.G. ZDD31AD761 - MOGE 20040).

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (PATTO CITTA' DI GENOVA – FONDI F.S.C.).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

Prot. n. NP 989

Addì, 11 MAG. 2021

Classificazione: 2017/6.5.5/167

Allegati:

OGGETTO: Attestazione di carenza d'organico relativamente alle attività professionali inerenti alla progettazione esecutiva e analisi geologica, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione oltre alle attività di assistenza archeologica per gli interventi integrativi ai lavori di "COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL RIO POZZIO SERILLO IN CORRISPONDENZA DEL TRATTO SOTTOPASSANTE LA VIA SAN QUIRICO - SALITA SUPERIORE BUDULLI" nonché al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la gestione dello spostamento dei sottoservizi.

CUP: B38H17000160001 - MOGE: 20040.

Considerato che si rende indispensabile provvedere in tempi brevi all'affidamento degli incarichi professionali in oggetto avvalendosi di personale tecnico esperto nelle materie specifiche;

Sentito il Coordinatore dell'Area Servizi Tecnici ed Operativi, Arch. Mirco Grassi;

Considerato che all'interno dell'Area Coordinamento delle Risorse Tecnico Operative non è stato possibile individuare personale tecnico al quale affidare le attività professionali in argomento, il sottoscritto attesta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 24 e 46 del D.Lgs. n. 50/2016, la carenza d'organico propedeutica all'affidamento a liberi professionisti delle predette attività.

Cordiali saluti.

Il Direttore
(arch. Roberto Valcalda)



cooperativa archeologia
www.archeologia.it

Firenze, 7 maggio 2021

Prot. n. 1977

Spett.le

COMUNE DI GENOVA
via di Francia 3,
16149 Genova | Italia
Direzione Infrastrutture e
Difesa del suolo.
Settore Attuazione Opere
Idrauliche
All'att. geom. M. Cotugno

Oggetto: Preventivo opere aggiuntive al completamento dell'adeguamento idraulico del rio Pozio Serillo in corrispondenza del tratto sottopassante via San Quirico (GE). Riferimento determina dirigenziale 27 del 19/05/2020

Offerta al netto del ribasso di gara del 40,36%:

- Rilievo interno della Roggia e restituzione			
3 giornate 2 persone	euro	1.037,00	
- Assistenza allo scavo e alla demolizione			
5 giornate 1 persona	euro	864,00	
- 20% sulle giornate di cantiere			
per elaborazione documentazione			
post scavo			
a corpo	<u>euro</u>	<u>346,00</u>	
Totale al netto del ribasso di gara	euro	2.247,00	



www.archeologia.it • info@archeologia.it • P.IVA e C.F. 03185890484

Sede Centrale: Via Luigi La Vista 5 50133 Firenze, Italia • Tel. +39 055 576944 • Fax +39 055 576938

Sede di Roma: Via Cairoli 88 00185 Roma, Italia • Tel. +39 06 44702996 • Fax +39 06 49380337

Società Cooperativa a Mutualità Prevalente per il Recupero e la Valorizzazione dei Beni Culturali e del Paesaggio

C.C.I.A.A. di Firenze n. 341614 Albo Naz. Soc. Cooperative A103228 Sez. Cooperative a Mutualità Prevalente Cat. Cooperative di Produzione e Lavoro



Stima dei tempi e dei costi:

Si precisa che i tempi sono stati valutati sulla base di una stima delle tempistiche di cantiere I tempi e i costi potrebbero modificarsi a seconda della tempistica di realizzazione dell'opera, dalle prescrizioni della Soprintendenza Archeologica e da eventuali possibili ritrovamenti. La Soprintendenza si riserva la facoltà di chiedere eventuali ampliamenti ed approfondimenti in base alle evidenze archeologiche risultanti, tali modifiche di tempi verranno affrontati qualora si verificassero.

Cordiali saluti


COOPERATIVA ARCHEOLOGIA
arch. Marco Gandolfo

COOPERATIVA ARCHEOLOGIA
Via Luigi La Vista, 5 - 50133 - FIRENZE
Tel. 055 576944 - Fax 055 576938
C.F./P.IVA 03185890484



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

Schema di contratto per il conferimento alla Cooperativa Archeologia dell'incarico professionale per l'assistenza archeologica relativo ai lavori integrativi di "Completamento dell'adeguamento idraulico del Rio Pozzio Serillo in corrispondenza del tratto sottopassante la via San Quirico – salita Superiore Budulli".

CUP B38H17000160001 - CIG ZDD31AD761 - MOGE: 20040

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno _____ del mese di _____, con la presente scrittura privata da registrarsi in solo caso d'uso,

TRA

il **COMUNE DI GENOVA**, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dal Dott. Arch. Roberto Valcalda nato a Genova il 05/02/1959 e domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Direttore della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo, in esecuzione del Provvedimento del Sindaco n. ORD-2020-283 del 31/12/2020, di seguito, per brevità, denominato "COMUNE"

E

La società cooperativa "Cooperativa Archeologia" con sede in Firenze (FI) – Via Luigi La Vista 5, CAP 50133 – (tel 055/576944) - Partita I.V.A. 03185890484, e-mail info@archeologia.it ; PEC: archeologia@legalmail.it, di seguito per brevità denominata "Società",

si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - Natura e oggetto dell'incarico

Il COMUNE conferisce con il presente atto alla società "Cooperativa Archeologia", che accetta nella qualità summenzionata, l'incarico professionale per l'assistenza archeologica relativo ai lavori integrativi di "Completamento dell'adeguamento idraulico del Rio Pozzio Serillo in corrispondenza del tratto sottopassante la via San Quirico – salita Superiore Budulli".

Con D.D. n. 2021-183.0.0.-__ del __/__/____, è stato preso atto dell'affidamento in oggetto ed approvato lo schema della presente scrittura privata;

Articolo 2 - Prestazioni ed elaborati che saranno forniti dalla società

Nell'ambito dell'attività dovranno essere redatti gli elaborati grafici e la documentazione idonea ed esaustiva come indicato nel Decreto Legislativo n. 50/2016 e nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e s. m. e i. per le parti ancora in vigore.

L'incarico si articola nelle prestazioni professionali di seguito elencate:

1. Rilievo interno della Roggia e restituzione;
2. Assistenza allo scavo e alla demolizione;
3. Elaborazione documentazione post scavo.

Gli eventuali elaborati grafici, sottoscritti digitalmente, saranno forniti nel seguente modo:

- a) n. 1 copia su carta, firmata e piegata in formato UNI, contenuta in appositi faldoni;
- b) una copia su CD-Rom o chiavetta USB, redatte con software Autocad 2007 o simile (output *.dwg). La copia sarà completa dei file di impostazione dei pennini di

stampa (file *.ctb);

d) una copia su CD-Rom o chiavetta USB, completa di timbro e firma, in formato *.pdf ovvero in scala;

Gli elaborati sotto forma di testi, sottoscritti digitalmente, (relazioni etc.) saranno forniti nel seguente modo:

a) n.1 copia rilegata e firmate in originale, in formato UNI A4 contenuta in appositi faldoni;

b) una copia su CD-Rom o chiavetta USB redatta in formato leggibile da Word;

c) una copia su CD-Rom o chiavetta USB, completa di timbro e firma, in formato *.pdf;

La documentazione fotografica dovrà essere stampata a colori per ogni copia del progetto presentato. Sarà inoltre consegnata n.1 copia su supporto informatico.

Il costo di riproduzione degli elaborati di cui al presente articolo si intende compensato nell'onorario.

Articolo 3 - Svolgimento dell'incarico

L'incarico si svolgerà alle dipendenze del Responsabile del Procedimento dell'intervento, cui è demandata l'accettazione o meno degli elaborati progettuali, delle prestazioni fornite e qualunque altra valutazione relativa all'adempimento degli obblighi contrattuali.

Per quanto concerne il presente incarico professionale, l'accettazione o meno degli elaborati, delle prestazioni fornite e qualunque altra valutazione relativa all'adempimento degli obblighi contrattuali da parte della società, è demandata all'anzidetto Responsabile Unico del Procedimento.

Con l'onorario afferente alla prestazione si intendono anche compensate le modifiche e/o le integrazioni alla stessa, che si rendessero eventualmente necessarie, dovute sia alla incompletezza o inadeguatezza delle informazioni, sia ad esigenze rilevate dal Responsabile del Procedimento, ma non costituenti variante sostanziale.

La società ha il diritto di eseguire la realizzazione della prestazione anche in relazione al rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale. La società si impegna ad attenersi, nell'espletamento di tutte le prestazioni professionali, ai dispositivi contenuti nelle norme vigenti, in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, in materia di Lavori Pubblici (D.lgs. n. 50/2016) ed in particolare al D.lgs. n. 81/08 e s. m. e i., nonché alle disposizioni ancora in vigore contenute nel Regolamento D.P.R. 207/2010 e s. m. e i. per quanto ancora vigente.

Articolo 4 – Termini

Le attività e gli elaborati tecnici relativi all'attività svolta dovranno essere eseguiti e trasmessi durante l'esecuzione dei lavori, in concomitanza con le giornate di scavo e demolizione, e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla fine lavori.

Articolo 5 – Penale e Clausola risolutiva

Ove la presentazione degli elaborati venga ritardata oltre il termine stabilito, salvo le eventuali proroghe richieste e che potranno essere concesse per giustificati motivi, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'1 per mille del corrispettivo professionale, comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. Nel caso che il ritardo negli adempimenti superi i 90 giorni, l'Amministrazione Comunale,

ha facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso l'inadempiente, senza che la società possa pretendere compensi o indennità di sorta sia per onorari che per rimborso spese.

Articolo 6 – Onorario

L'onorario relativo all'incarico viene determinato in base ad uno sconto del 40.63% (quaranta/63 per cento) già applicato all'ammontare dei corrispettivi per servizi di ingegneria e architettura di cui al D.M. 17/6/2016.

Il corrispettivo per le prestazioni di assistenza archeologica è pari a:

- a) Rilievo interno della Roggia e restituzione: Euro 1.037,00;
- b) Assistenza allo scavo e alla demolizione: Euro 864,00;
- c) 20% su a) e b) per elaborazione documentazione post scavo: Euro 346,00;

Il totale delle prestazioni professionali risulta quindi essere pari ad Euro **2.247,00** (duemiladuecentoquarantasette/00) oltre I.V.A. al 22% pari ad Euro 494,34.

Pertanto l'importo lordo complessivo dell'onorario ammonta ad Euro **2.741,34** compresa IVA.

Articolo 7 – Verifica delle prestazioni e modalità di pagamento

Le prestazioni rese dalla Società saranno sottoposte a verifica di rispondenza alle prescrizioni previste nel presente atto o dallo stesso richiamate.

Eventuali varianti e/o integrazioni richieste, dovute alla incompletezza o inadeguatezza degli elaborati, saranno apportate dalla Società senza alcun onere per il Comune di Genova. Il Committente, a mezzo del RUP, si impegna a fornire alla Società tutte le eventuali informazioni necessarie ad eseguire le variazioni alla

prestazione.

Ad avvenuta comunicazione alla Società della regolare esecuzione delle prestazioni, la stessa potrà inoltrare fattura.

Il pagamento avverrà in una unica soluzione al termine del servizio.

Le fatture dovranno obbligatoriamente essere emesse in forma elettronica e dovranno contenere i seguenti dati: il numero di CUP: **B38H17000160001**, di C.I.G. **ZDD31AD761**, il codice univoco ufficio (codice IPA) **0FQVUM** e la dicitura "PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA, FINANZIATO CON FONDI F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020" nell'oggetto.

La fatturazione delle competenze professionali avverrà a favore della società "Cooperativa Archeologia", presso la Banca Unicredit – Filiale di Firenze, Via De Vecchietti 11 – IBAN **IT13Z0200802837000500047662**.

Il pagamento verrà effettuato dalla Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura, mediante atti di liquidazione digitale.

Articolo 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca Unicredit – Filiale di Firenze, Via De Vecchietti 11 – IBAN **IT13Z0200802837000500047662** dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi del comma 1 art.3 Legge n. 136/2010.

Le persone titolari o delegate ad operare sul suddetto conto sono: Sig. Bruno Gargiani, nato a Firenze il 27/09/1959, Codice Fiscale GRGBRN59P27D612H e la Sig.ra Susanna Bianchi, nata a Firenze il 24/05/1953, codice fiscale BNCSNN53E64D612D.

Ai sensi dell'art.3 della L.n.136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva, e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art.3 della L.n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni. In particolare, i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti con conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. La società si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010.

Articolo 9 - Risoluzione del rapporto

Nel caso di inadempimento da parte della società degli obblighi previsti dal presente atto di impegno o dagli atti da questo richiamati, la risoluzione, ai sensi dell'art.108 D.Lgs. n. 50/2016, è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, fatti salvi gli altri diritti e facoltà riservati dal contratto alla Stazione Appaltante.

In particolare, comunque, la risoluzione del contratto verrà disposta ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del codice;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di

contributi previdenziali ed assistenziali;

c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;

d) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

e) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo stesso venga a conoscenza.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Civica Amministrazione Comune al risarcimento dei danni subiti, a causa dell'inadempimento.

Articolo 10 - Collaboratori

La società, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi di collaboratori di propria fiducia. Resta però inteso che la società sarà l'unico responsabile nei confronti della

Civica Amministrazione e dovrà pertanto controfirmare ogni elaborato prodotto, ancorché materialmente redatto da un collaboratore.

Articolo 11 – Polizza assicurativa e cauzione definitiva

La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto per la realizzazione dei lavori di cui alle premesse, che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali la Stazione Appaltante può richiedere all'Appaltatore di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

La Società a garanzia della perfetta esecuzione del servizio e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali ha presentato la sua polizza professionale, Polizza della società "UnipolSai Assicurazioni", n. 1/1426/60/158903632 valida fino al 30/06/2021 per un limite di indennizzo per ogni richiesta di risarcimento pari ad Euro 2.500.000,00.

Articolo 12 - Dispositivo antimafia

Il committente dà atto che la società ha consegnato la dichiarazione di cui all'art.67 del D.lgs. 159/2011 per lui e per i propri familiari conviventi per i quali l'accertamento ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 ha dato esito negativo.

Articolo 13 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia ai principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione desumibili dal D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. e dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore. Tutti i testi normativi

citati nel presente contratto si intendono comprensivi delle modifiche ed aggiornamenti intervenuti e –pertanto-nel testo attualmente vigente.

Per quanto non esplicitamente detto negli articoli precedenti si fa inoltre riferimento al D.M. 17/6/2016.

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Articolo 15 – Cessione e Recesso

E' vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal Contratto, alle condizioni e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti.

La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente Contratto in ogni momento, ai sensi dell'articolo 2237 comma 1 codice civile, e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal

caso l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. e non potrà pretendere qualsivoglia ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio eletto indicato.

Articolo 16 – Riservatezza e proprietà dei documenti

L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subappaltatori e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei servizi.

Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente articolo 6, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico del Progetto e dei singoli elaborati che lo compongono e degli elaborati prodotti all'esito delle attività di rilievo,

nonché di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi Dipendenti e Collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva del Progetto, degli elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuna eccezioni di sorta.

L'Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena ed incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

Articolo 17 - Spese

Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa inerenti e conseguenti sono a totale carico della società. Ai fini fiscali si dichiara che

le prestazioni rese nell'ambito del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. del 26/04/1986, n.131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 18 - Controversie

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra il committente e la società circa l'interpretazione del presente contratto e sulla sua applicazione, saranno di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, competente il Foro di Genova. La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.

Articolo 19 - Obbligatorietà dell'impegno

Il presente atto è immediatamente impegnativo per la Società e diverrà tale per la Civica Amministrazione al momento dell'esecutività del provvedimento che lo approverà.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

La società "Cooperativa Archeologia"

La Civica Amministrazione Arch. Roberto Valcalda

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. 4 (quattro) contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata gli atti dell'ufficio.